

## **CAPITOLATO TECNICO**

***Procedura aperta, ai sensi dell'articolo 71 del D. Lgs. n. 36/2023, finalizzata alla stipula di un Accordo Quadro con un unico operatore economico, ai sensi dell'art. 59, comma 3 del D. Lgs. n. 36/2023, della durata di quattro anni, per l'approvvigionamento di capi di vestiario in uso presso la Marina Militare. (Gara ASP 5424814)***

### **Art. 1**

#### ***Ambito di applicazione***

Il presente capitolato disciplina l'attività di confezione e di consegna periodica degli effetti di vestiario eseguita a favore del personale dell'A.D., sia per i capi prodotti in serie sia per quelli prodotti su misura (c.d. taglie eccezionali).

Oltre alle disposizioni generali riportate nel disciplinare di gara, l'appalto è disciplinato da:

- a) "Direttiva sull'esecuzione contrattuale dei materiali di commissariato" edizione 2022 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali;
- b) "Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato" edizione 2024 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali;
- c) Decreto Ministero dell'Ambiente della Sicurezza energetica del 7 febbraio 2023 in G.U. n. 70 del 23 marzo 2023 "criteri ambientali minimi per le forniture ed il noleggio di prodotti tessili e per il servizio di restyling e finissaggio di prodotti tessili";
- d) Decreto Ministero dell'Ambiente della Tutela del territorio e del mare del 17 maggio 2018 in G.U. 125 del 31 maggio 2018 "criteri ambientali minimi per forniture di calzature da lavoro non dpi e dpi, articoli e accessori in pelle".

Le prescrizioni riportate di seguito sono da intendersi parte integrante dell'accordo quadro.

### **Art. 2**

#### ***Ente esecutore***

L'esecuzione contrattuale è affidata alle Direzioni di Commissariato Militare Marittimo di La Spezia e Taranto, che saranno di seguito indicate per brevità "Ente esecutore".

### **Art. 3**

#### ***Oggetto***

In **Annexo 1** è esplicitata l'elencazione degli effetti di vestiario oggetto dell'accordo quadro, corredata dai relativi prezzi a base di gara e dalle specifiche tecniche/schede tecniche di riferimento (**Annexo 3** disponibile al seguente link: <https://www.marina.difesa.it/documentazione/gare/mariugcra/Pagine/AQ-approvvigionamento-vestiario.aspx> ).

L'esigenza complessiva è determinata, indicativamente, dagli effetti di vestiario indicati dal "piano annuale di produzione" in **Annexo 2**, ripartito in due lotti.

È facoltà dell'A.D. modificare il suddetto piano in qualunque momento, per mutate esigenze di carattere logistico/operativo, riducendone anche il contenuto economico in relazione alle disponibilità di risorse finanziarie, senza che la Ditta possa sollevare eccezioni.

Qualora nel corso dell'accordo quadro si rendesse necessario procedere al confezionamento di nuove tipologie di manufatti, i relativi prezzi saranno determinati sulla base di una

“Scheda Rilevazione Costo” che, accettata dalla Ditta, sarà soggetta allo stesso sconto convenuto in sede contrattuale.

L’approvvigionamento dei suddetti effetti sarà effettuato mediante la stipula di contratti di fornitura discendenti, nei limiti di valore complessivo dell’Accordo Quadro.

Il finanziamento dell’appalto potrà essere garantito sui pertinenti capitoli di allocazione della spesa che saranno in futuro resi disponibili a questa A.D.

L’individuazione e l’indicazione del capitolo di spesa sarà pertanto rinviata all’atto della stipula dei singoli discendenti contratti di fornitura che potranno essere stipulati da Mariugra o dalle Direzioni di Commissariato Militare Marittimo di La Spezia e Taranto.

#### **Art. 4**

##### ***Requisiti di esecuzione***

Congiuntamente alla domanda di partecipazioni gli operatori economici devono inviare le dichiarazioni di accettazione dei seguenti requisiti di esecuzione particolari:

- a) il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015, riferite al settore di attività oggetto dell’appalto.

Le suddette due certificazioni, devono essere possedute da ciascuna impresa componente il raggruppamento, costituendo o costituito, l’aggregazione di rete o consorzio ordinario di concorrenti, costituendo o costituito. Nel caso di consorzi di cui all’art. 65, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 36/2023, devono essere possedute dai consorzi o da tutti i consorziati esecutori

- b) disponibilità di:

- idoneo/i stabilimento/i produttivo/i ubicato/i in Europa, idoneo/i per estensione e cubatura ad allocare gli impianti, i macchinari, le attrezzature, le materie prime e gli accessori necessari ad assicurare la produzione degli articoli previsti dai contratti di fornitura discendenti;
- un magazzino per le operazioni di collaudo/immagazzinamento materiali in attesa delle operazioni di spedizione, ubicato su territorio nazionale (Isole escluse), idoneo per estensione e cubatura ad allocare la conservazione dei manufatti prodotti e favorevolmente collaudati, in attesa delle operazioni di consegna.

Il suddetto magazzino potrà anche essere ubicato all’interno di uno degli stabilimenti di produzione, qualora lo stesso sia ubicato sul territorio nazionale (Isole escluse). L’appaltatore è tenuto a fornire idonea dichiarazione in merito al titolo giuridico di disponibilità dello/degli stabilimento/i produttivi e del magazzino.

Nel caso in cui il/i citato/i stabilimento/i e il magazzino non fossero di proprietà della Ditta, la disponibilità degli stessi deve essere riferita all’intero periodo contrattuale.

#### **Art. 5**

##### ***Prestazioni accessorie***

L’appaltatore è tenuto a prestare, se richiesto e senza alcun onere per l’A.D., consulenza per studio e sperimentazione di nuovi oggetti di vestiario o per varianti di quelli in uso.

In caso di recepimento in Accordo Quadro di ulteriori effetti di vestiario, nonché di varianti per quelli già quotati, il relativo prezzo sarà determinato sulla base di apposita “Scheda Rilevazione Costo”, predisposta dall’A.D., soggetta alla medesima decurtazione percentuale convenuta in sede di aggiudicazione contrattuale.

Lo stesso appaltatore dovrà garantire la vendita on line, al personale in servizio della Marina Militare richiedente, dei capi di vestiario ai medesimi prezzi convenuti in sede contrattuale.

Il servizio di vendita on line sarà realizzato mediante attivazione, a cura del contraente e senza oneri per l'A.D., di un sito web, nel termine tassativo di 90 gg. dalla stipula del contratto; sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prefissato per la suddetta attivazione. Le condizioni generali di spedizione dei manufatti, compresi gli oneri a carico dell'utenza, saranno sottoposte ad approvazione preventiva dell'A.D. entro 30 gg. dall'attivazione del sito.

In aggiunta l'appaltatore del solo lotto 1 sartoria si impegna ad assicurare un servizio di vendita diretta presso idoneo/i spazio/i reso/i disponibile dall'A.D., con apposito contratto di concessione con oneri demaniali a carico dell'appaltatore, il quale allestirà a proprie spese entro 60 gg., dalla data di comunicazione della citata disponibilità dei locali nella sede di Roma; sarà applicata una penale pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine prefissato per la suddetta attivazione.

La Marina Militare rimarrà estranea al rapporto intercorrente tra il personale in servizio della Marina Militare (utente) e l'appaltatore, rientrando, la vendita on line e/o diretta, nell'ipotesi di compravendita regolamentata dalle relative norme del codice civile. I materiali oggetto di vendita dovranno essere conformi alle specifiche tecniche/schede tecniche di riferimento poste a base dell'appalto.

Eventuali inadempienze afferenti alla realizzazione e lo svolgimento dei servizi di vendita di cui sopra, potranno dar luogo alla risoluzione dell'appalto.

## **Art. 6**

### ***Riferimenti tecnici***

La confezione degli effetti di vestiario dovrà corrispondere ai riferimenti tecnici di seguito specificati:

- a) specifiche tecniche/schede tecniche di riferimento;
- b) campioni ufficiali/di riferimento;
- c) prescrizioni tecniche indicate dall'Ente esecutore, qualora non disciplinate dalle citate condizioni/schede tecniche di riferimento, ovvero in deroga alle stesse.

I predetti riferimenti tecnici sono visionabili presso il 3° Reparto della Direzione di Commissariato Militare Marittimo di La Spezia, p.d.c. Capo Reparto Vestiario, Tel. 0187-784051, Maricommi La Spezia

Gli oneri relativi all'accertamento dei requisiti fisico/chimici delle materie prime e/o del manufatto, mediante prove analitiche presso laboratori accreditati indicati dall'A.D., sono a carico dell'appaltatore.

Nell'ipotesi di varianti dimensionali apportate agli effetti di vestiario, per garantire una maggiore vestibilità del manufatto, il contraente è tenuto ad accettarle senza diritto a maggiori compensi.

## **Art. 7**

### ***Ordinativi di fornitura***

La confezione degli effetti di vestiario è disposta mediante ordinativi di fornitura, emessi dall'/dagli Ente/i esecutore/i, in cui viene indicato:

- a) la Direzione di Commissariato M.M./d'Intendenza destinataria delle confezioni, individuabile tra:
  - Maricommi Ancona;
  - Marintendenza Augusta;
  - Maricommi La Spezia;
  - Marintendenza Roma;
  - Maricommi Taranto.
- b) la denominazione degli effetti da confezionare;

- c) il quantitativo e la ripartizione in taglie per ciascun Ente;
- d) le date delle consegne.

## **Art. 8** ***Campioni di produzione***

Qualora la stazione appaltante lo ritenga opportuno può prevedere nei contratti discendenti, prima dell'inizio delle lavorazioni, la realizzazione di campioni "preliminari" di produzione sulla base dei quali la Ditta aggiudicataria dovrà impostare l'attività produttiva e il Direttore dell'esecuzione dovrà eseguire l'attività di vigilanza.

In tal caso, entro 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data in cui il contratto è eseguibile, la ditta aggiudicataria dovrà far pervenire all'Ente incaricato dell'esecuzione, una campionatura, numericamente e quantitativamente definita secondo le specifiche indicazioni contenute nel contratto, dei manufatti finiti oggetto del contratto e senza oneri aggiuntivi per l'A.D., delle materie prime ed accessori utilizzati per la loro realizzazione, corredata dai relativi referti redatti da laboratori certificati ACCREDIA, attestanti la piena rispondenza ai requisiti chimico-fisici e prestazionali prescritti dalle specifiche tecniche/schede tecniche di riferimento, come prescritto dalla documentazione tecnica di riferimento indicata al precedente art. 6.

La ditta aggiudicataria potrà dare inizio alle lavorazioni per l'intera fornitura dell'ordinativo solo dopo aver ricevuto dal Direttore dell'esecuzione il "nulla osta alla produzione".

Il giudizio di conformità rispetto alle specifiche tecniche/schede tecniche ed al campione di riferimento, è riferito esclusivamente alla campionatura preliminare, al solo fine della concessione del predetto "nulla osta", non impegna l'Amministrazione all'accettazione dell'intera fornitura, che sarà comunque sottoposta all'attività di controllo/vigilanza delle lavorazioni da parte del Direttore dell'esecuzione ed alle successive attività di verifica di conformità da parte dell'organo/commissione preposta.

## **Art. 9** ***Controlli di lavorazione***

In qualunque momento e per il tempo ritenuto necessario, sono effettuati a cura dell'Ente esecutore designato i controlli di lavorazione presso lo stabilimento di produzione dell'appaltatore.

Sono a carico dell'appaltatore i costi per le analisi di laboratorio che dovessero rendersi necessarie per i contratti discendenti dall'accordo quadro, in sede di controllo delle lavorazioni o in sede di verifica di conformità, per la verifica delle caratteristiche chimico-fisiche delle materie prime, dei semilavorati e degli accessori (es. bottoni e cerniere) previsti dalle specifiche tecniche/schede tecniche di riferimento.

Sono a carico dell'appaltatore i costi per eventuali prodotti, utilizzati quale campione per il collaudo, sottoposti a prove di collaudo distruttive e le spese di bollo per i verbali di verifica di conformità.

I risultati delle prove eseguite durante i controlli possono essere considerati ed utilizzati dall'organo di verifica, ma non pregiudicano il giudizio finale.

I beni oggetto di fornitura dovranno essere codificati. L'applicazione della Clausola Standard NATO per la codifica dei materiali è a carico della Ditta aggiudicataria il cui onere per l'acquisizione della codifica NATO dei materiali in approvvigionamento è da computare nel prezzo offerto, ai sensi della direttiva Pag. 4 a 9 SGD – G – 035 Ed. 2017 "Guida al sistema di Codificazione NATO" di SEGREDIFESA. Per le azioni da intraprendere per tale identificazione, secondo il sistema NATO, di tutti gli articoli d'approvvigionamento si rinvia alla "Clausola Standard di Codificazione" disponibili al

seguinte link: <https://siac.difesa.it/Pagine/Documentazione.aspx>.

L'appaltatore si impegna a integrare l'etichettatura prevista delle specifiche tecniche di ciascun articolo con un'etichetta adesiva con QR-Code sull'imballo primario, di adeguate dimensioni e riportanti le seguenti indicazioni:

- scritta "MARINA MILITARE ITALIANA";
- denominazione e taglia dell'articolo con relativo N.U.C.;
- numero e data del contratto;
- nominativo dell'appaltatore aggiudicatario, comprensivo di recapito telefonico e indirizzo mail.

Inoltre, l'appaltatore dovrà prevedere, sull'imballo primario ciascuna articolo una targhetta RFID (TAG R-FID) adesiva ben visibile dall'esterno e duratura nel tempo recante dalle seguenti caratteristiche:

- etichetta adesiva rettangolare, di colore bianco, di dimensioni almeno pari a mm 75 x mm 45 che integri il chip e l'antenna;
- di tipo passivo;
- permettere una comunicazione in banda UHF (Ultra High Frequences) compresa tra 860 MHz e 960 MHz;
- capacità di memoria pari ad almeno 31 caratteri EPC (Electronic Product Code);

contenere i seguenti elementi d'informazione:

- 1 carattere per F.A. committente (M per Marina);
- 5 caratteri per il codice Ditta;
- 13 caratteri per il N.U.C.;
- 6 caratteri per la data del contratto (gg.mm.aa.);
- 6 caratteri per il numero progressivo di produzione dell'item;
- ESEMPIO: M A1234 6665013484688 200524 000001

L'Amministrazione si riserva la facoltà di:

- a) far eseguire, in qualsiasi momento, da propri incaricati, saltuariamente o continuativamente, controlli e verifiche presso gli stabilimenti e i magazzini dell'appaltatore al fine di accertare che le lavorazioni relative alla produzione dei materiali oggetto del contratto avvengano nel rispetto delle prescrizioni tecniche;
- b) far eseguire prove di funzionamento e di controllo della qualità dei materiali impiegati;
- c) esaminare in genere l'andamento dei lavori in relazione ai tempi previsti per la consegna.

Le verifiche e le ispezioni saranno effettuate alla presenza di incaricati dell'appaltatore chiamati a controfirmare i verbali di verifica.

Le verifiche ed i controlli effettuati nel corso delle lavorazioni, ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 236/2012, non esimono l'appaltatore da responsabilità e da qualsiasi altra conseguenza derivante dalle risultanze della verifica di conformità.

Le lavorazioni avverranno in regime di qualità secondo il Piano di Qualità elaborato in aderenza alla normativa UNI EN ISO 9001:2015, che l'appaltatore presenterà, per le verifiche di competenza, all'Ente esecutore contestualmente alla comunicazione di inizio delle lavorazioni. Tale Piano di Qualità, predisposto "ad hoc" per la produzione dei manufatti in provvista costituirà il riferimento di base per la vigilanza sulle lavorazioni.

Per assicurare la tempestiva vigilanza sulle lavorazioni, l'appaltatore è tenuto a comunicare all'Ente esecutore, a mezzo PEC, la sede dello stabilimento o degli stabilimenti in cui avvengono le lavorazioni ed il deposito delle materie prime, entro 10 (dieci) giorni solari a partire da quello successivo alla data di ricezione della comunicazione di esecutività del contratto.

Con le stesse modalità dovrà essere comunicata, inoltre, la data di inizio delle lavorazioni, con un anticipo di almeno 10 (dieci) giorni solari dall'avvio della produzione.

Il mancato adempimento di tali obblighi comporta l'applicazione di una penalità fissa nella

misura dell'1% (uno per cento) sull'importo del relativo ordinativo di fornitura. La stessa penalità verrà applicata anche quando, in occasione del controllo sulle lavorazioni, venga riscontrata la non veridicità della predetta comunicazione.

Le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti interni) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento dei suddetti controlli (il personale sarà alloggiato in centri ricettivi al massimo della 4<sup>a</sup> categoria e, per i trasporti, utilizzerà le classi economiche), sono a carico dell'appaltatore nel limite massimo annuo di € 15.000,00 per il lotto 1 e di € 5.000,00 per il lotto 2, mentre restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre eventuali indennità/spese previste per legge in relazione al disposto servizio di missione.

L'appaltatore è tenuto a dare immediata esecuzione alle disposizioni del citato organo di vigilanza in merito all'eliminazione dagli oggetti in confezione di particolari non conformi alle prescrizioni.

Tale obbligo non dà luogo ad alcun diritto dell'appaltatore alla modifica dei termini stabiliti per la consegna dei manufatti.

Per il solo lotto 2 calzature si darà luogo alle condizioni di esecuzione previste al para 2.5 dai CAM *“per forniture di calzature da lavoro non DPI e DPI, articoli e accessori”*.

## **Art. 10**

### ***Verifica di conformità dei manufatti***

La verifica di conformità degli effetti di vestiario oggetto dei contratti discendenti dall'accordo quadro deve avvenire, per ogni singolo ordinativo, presso il magazzino dell'appaltatore di cui al precedente art. 4, con le modalità ed ai sensi degli artt. 112 e segg. del D.P.R. nr. 236/2012.

Le spese di vitto (colazione, pranzo e cena), viaggio (aereo e taxi e/o auto a nolo per gli spostamenti interni) e pernottamento del personale dell'Amministrazione impegnato per lo svolgimento dei suddetti controlli (il personale sarà alloggiato in centri ricettivi al massimo della 4<sup>a</sup> categoria e, per i trasporti, utilizzerà le classi economiche), sono a carico dell'appaltatore nel limite massimo annuo di € 10.000,00, per ciascun lotto mentre restano a carico dell'Amministrazione tutte le altre eventuali indennità/spese previste per legge in relazione al disposto servizio di missione.

I termini di approntamento alla verifica di conformità sono fissati in giorni solari 120 (abbreviabili a 60 per esigenze di urgenza/priorità dell'A.D.) decorrenti dal giorno successivo a quello dell'avvenuta notifica alla Ditta (a mezzo pec) dell'emissione dell'ordinativo, di cui all'art. 7; nel caso sia prevista la realizzazione dei campioni preliminari di cui all'art. 8 il termine di approntamento alla verifica di conformità è soggetto a un incremento pari al numero di giorni intercorrenti tra la data di emissione dell'ordinativo e la data di concessione del “nulla osta” alla produzione qualora quest'ultima sia successiva alla prima.

I manufatti in fornitura dovranno essere contrassegnati con un numero progressivo, come indicato nelle relative specifiche tecniche/schede tecniche di riferimento. Questo dovrà rispecchiare rigorosamente i ritmi di produzione giornaliera, in modo tale che ad ogni numero corrisponda un periodo di produzione definito ed univocamente individuabile; gli imballaggi secondari, ove previsti, dovranno riportare il "range" di numerazione progressiva riferito al rispettivo contenuto. Tale numero progressivo consentirà, tra l'altro, l'estrazione a sorte del campione da collaudare sulla base dei piani di campionamento indicizzati.

Il decorso dei termini può essere sospeso dal giorno 8 al giorno 21, estremi compresi, del mese di agosto previa espressa comunicazione dell'appaltatore all'Amministrazione.

Dopo che l'appaltatore ha comunicato la data di inizio ed il luogo delle lavorazioni, le stesse, al fine di permettere all'Amministrazione di effettuare i relativi controlli, non

potranno essere sospese, salvo il caso di forza maggiore, fino alla data della comunicazione di “pronti per la verifica di conformità”.

Qualora l'appaltatore abbia chiesto la sospensione dei termini per il periodo dal giorno 8 al giorno 21, estremi compresi, del mese di agosto, il termine per l'approntamento per la verifica di conformità che ricada nel citato periodo (8-21 agosto) si intende prorogato per un numero di giorni pari a quelli intercorrenti tra l'8 agosto e la data di previsto approntamento, decorrenti dal giorno 22 agosto.

L'approntamento per la verifica di conformità dovrà essere comunicato dall'appaltatore all'Ente esecutore a mezzo PEC, con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi, e con l'indicazione della data a partire dalla quale i materiali saranno a disposizione per la verifica di conformità. In difetto di tale indicazione, verrà considerata quale data di approntamento quella della comunicazione.

Lo stivaggio dovrà essere ordinato e razionale, tale da consentire alla Commissione di verifica un agevole controllo quantitativo dell'intera partita da verificare ed un facile prelevamento dei campioni estratti a sorte tra tutti i manufatti numerati progressivamente.

Qualora in sede di verifica dell'avvenuto approntamento (ovvero, in mancanza di essa, in coincidenza con l'inizio delle operazioni di verifica di conformità) venga constatato il mancato approntamento ovvero l'irregolare accatastamento/stivaggio del materiale in fornitura, tale da impedire l'agevole svolgimento delle operazioni per la verifica di conformità (ivi compreso il prelevamento dei campioni estratti a sorte), all'appaltatore verrà applicata una penalità fissa nella misura dell'1% (uno per cento) sull'importo dell'ordinativo di fornitura.

Le operazioni di verifica di conformità avranno una durata di un massimo di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di approntamento della merce comunicata dall'appaltatore e confermata dal sopralluogo di verifica effettuato dall'Ente esecutore. Nel caso in cui non sia ancora ultimato il quadro analitico prestazionale relativo alle materie prime/accessori utilizzate desumibili dalla specifica tecnica/scheda tecnica di riferimento che regola il materiale in approvvigionamento, il termine per la verifica decorrerà dalla data di ricevimento dell'ultimo referto analitico.

Il predetto termine di 60 giorni è sospeso:

- a) dalla data del verbale di sospensione delle operazioni di verifica di conformità per ulteriori prove analitiche di laboratorio – richieste ad integrazione delle analisi/prove di laboratorio relative alle materie prime/accessori utilizzate desumibili dalle specifiche tecniche/schede tecniche di riferimento, ma ritenute insoddisfacenti dalla Commissione di verifica di conformità - fino alla data di ricezione da parte dell'organo di verifica dell'ultimo referto analitico;
- b) dalla data del verbale provvisorio di proposta rifiuto fino alla data del verbale definitivo di proposta della commissione di verifica e, comunque per il tempo relativo all'eventuale procedimento in contraddittorio, come previsto dall'art. 116 del D.P.R. n. 236/2012;
- c) dalla data di concessione della rivedibilità, fino alla data di nuovo approntamento della merce, comunicato dall'appaltatore e confermato dalla commissione di verifica, fermo restando l'applicazione delle penalità per ritardato approntamento.

Le operazioni di verifica di conformità verranno effettuate distintamente per voci merceologiche/lotti, di massima mediante estrazione a sorte del “campione monte”, avendo riguardo al livello di collaudo ordinario (L.C.O.) II ed al livello di qualità accettabile (L.Q.A.) 0,65 (di cui ai “piani di campionamento indicizzati” e relativi “prospetti”, in annesso 1 e 2 all'Allegato A alla “Direttiva sulle procedure di verifica di conformità dei materiali di commissariato” ed. 2024 della Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali).

L'A.D. si riserva in ogni caso di modificare tale modalità di collaudo prevedendo la

possibilità di collaudare tutti i materiali in acquisizione.

In occasione della verifica di conformità, l'appaltatore sarà obbligato a mettere a disposizione della Commissione di verifica di conformità il personale (manovalanza) e le attrezzature (muletti, carrelli porta-pallets, etc.) idonee a consentire la movimentazione per la campionatura del materiale.

Inoltre, sempre a cura dell'appaltatore dovrà essere messo a disposizione:

- a) personale qualificato (per esempio, sarti o calzolari, in occasione delle operazioni di verifica di conformità di particolari manufatti, quali capi esterni e calzature) che coadiuvi la commissione di verifica di conformità nello svolgimento delle previste operazioni (quali il rilevamento dei dati dimensionali, il disfacimento dei manufatti per la verifica dei particolari di confezione e, ove richiesto, il controllo centesimale);
- b) le apparecchiature essenziali (bilancia, metri e calibri di precisione, etc.) che facilitino lo svolgimento dei previsti controlli organolettici.

La determinazione definitiva di accettazione/rifiuto della partita sottoposta a verifica di conformità è demandata al Direttore dell'ente Esecutore.

L'Ente esecutore predisporrà ed approverà i relativi conti di liquidazione corredati dalla pertinente documentazione giustificativa.

### **Art. 11**

#### ***Custodia dei manufatti***

Una volta collaudati con esito favorevole, l'appaltatore provvederà, a proprie spese, cura e rischio, allo stivaggio del materiale in parola presso il magazzino di cui al precedente art 4 para b).

Tutti i materiali favorevolmente collaudati saranno immagazzinati all'interno della suddetta area, in attesa delle operazioni di spedizione alle Direzioni di Commissariato/di Intendenza M.M, che l'appaltatore dovrà effettuare entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di accettazione del materiale.

### **Art. 12**

#### ***Consegna e presa a carico dei manufatti***

Le date di consegna saranno indicate dall'Esecutore contrattuale, secondo un calendario che prevedrà di massima una cadenza mensile presso le Direzioni Commissariato M.M./di Intendenza M.M. deputate alla somministrazione/distribuzione degli effetti di vestiario ed equipaggiamento.

La consegna dovrà essere effettuata libera da qualsiasi gravame ed onere a totale cura, rischio e spesa dell'appaltatore che vi provvederà con mezzi propri e con il proprio personale nelle normali giornate lavorative e durante l'orario di servizio vigente al momento.

La merce in provvista dovrà essere regolarmente imballata come previsto dalla specifica tecnica/scheda tecnica di riferimento. Gli imballaggi resteranno di proprietà dell'Amministrazione della Difesa senza diritto da parte del Società ad ulteriori compensi, oltre i prezzi stabiliti per la provvista oggetto del contratto.

L'Amministrazione conserva il diritto di rifiutare i beni oggetto del presente contratto nel caso subiscano deterioramenti dovuti al trasporto, o a negligenza, insufficienti imballaggi e/o trattamenti protettivi. I beni in fornitura diventano di proprietà dell'Amministrazione, a buon esito della verifica di conformità, dopo la materiale consegna presso l'Ente destinatario nelle quantità accertate in sede d'assunzione in carico.

Le operazioni contabili di presa a carico, da eseguirsi entro e non oltre 15 giorni solari dalla ricezione dei materiali, sono effettuate direttamente dall'Ente ricevente, che provvederà alla tempestiva trasmissione all'Ente esecutore dei documenti di carico, anticipandone a mezzo pec al predetto Ente esecutore gli estremi dell'avvenuta presa a carico.

